

Un Decreto per il ricambio ai vertici delle associazioni internazionali di fedeli

<https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2021-06/dicastero-laici-decreto-vertici-associazioni-internazionali.html>

Approvato dal Papa, il provvedimento del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita regolerà la durata dei mandati affinché l'autorità sia un autentico servizio alla comunione contro il rischio di personalismi e abusi. Possibili dispense per i fondatori

VATICAN NEWS

Il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita ha emanato un **Decreto generale** che ha forza di legge e che regola la durata e il numero dei mandati di governo (con un massimo di 10 anni consecutivi) nelle associazioni internazionali di fedeli, private e pubbliche, e la necessaria rappresentatività dei membri al processo di elezione dell'organo di governo internazionale. Il provvedimento, approvato in forma specifica da Papa Francesco e promulgato oggi, entrerà in vigore fra tre mesi. Sarà vincolante per tutte le associazioni di fedeli e per gli altri enti riconosciuti o eretti dal Dicastero.

Scopo del Decreto è la promozione di "un sano ricambio" nelle cariche di governo, in modo che l'autorità sia esercitata come autentico servizio che si articola nella comunione ecclesiale.

Una **Nota esplicativa** pubblicata dal Dicastero insieme al Decreto, osserva che Papa Francesco, "in linea con i predecessori, suggerisce di comprendere le esigenze richieste dal cammino di maturità ecclesiale delle aggregazioni di fedeli nell'ottica della conversione missionaria" (cfr. **Evangelii gaudium**, 29-30), indicando come prioritari "il rispetto della libertà personale; il superamento dell'autoreferenzialità, degli unilateralismi e delle assolutizzazioni; la promozione di una più ampia sinodalità, come anche il bene prezioso della comunione".

La Nota evidenzia che "non di rado la mancanza di limiti ai mandati di governo favorisce, in chi è chiamato a governare, forme di appropriazione del carisma, personalismi, accentramento delle funzioni nonché espressioni di autoreferenzialità, che facilmente cagionano gravi violazioni della dignità e della libertà personali e, finanche, veri e propri abusi. Un cattivo esercizio del governo" - si osserva - "crea inevitabilmente conflitti e tensioni che feriscono la comunione, indebolendo lo slancio missionario".

L'esperienza ha invece mostrato che "il ricambio generazionale degli organi di governo mediante la rotazione delle responsabilità direttive, apporta grandi benefici alla vitalità dell'associazione: è opportunità di crescita creativa e spinta per l'investimento formativo; rinvigorisce la fedeltà al carisma; dà respiro ed efficacia all'interpretazione dei segni dei tempi; incoraggia modalità nuove e attuali di azione missionaria".

Nello stesso tempo, il Dicastero, "consapevole del ruolo chiave svolto dai fondatori", si riserva di dispensarli dai limiti stabiliti ai mandati (Art. 5 del Decreto), tuttavia solo "se lo riterrà opportuno per lo sviluppo e la stabilità dell'associazione o dell'ente, e se tale dispensa corrispondesse alla chiara volontà dell'organo centrale di governo".

In un articolo per L'Osservatore Romano, il padre gesuita Ulrich Rhode, decano della Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università Gregoriana e consultore del Dicastero, precisa che, oltre alle 109 entità riconosciute o erette dal Dicastero, il Decreto si applica (ad eccezione dell'Art. 3 sulle procedure di elezione) anche ad altri enti soggetti alla vigilanza del Dicastero, tra cui il Cammino Neocatecumenale, l'Organismo Internazionale di Servizio del Sistema delle Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione, l'Organismo Mondiale dei Cursillos de Cristiandad e il Catholic Charismatic Renewal International Service (CHARIS). Padre Rhode, quindi, afferma: "Ci si può aspettare che molte associazioni dovranno convocare un'assemblea generale che decida le modifiche da apportare agli statuti da sottoporre al Dicastero per la necessaria approvazione. Una particolare urgenza sussiste per quelle associazioni in cui i limiti previsti dal Decreto sono già stati superati o lo saranno durante il periodo del mandato in corso". Sottolinea, infine, l'opportunità che le associazioni diocesane e nazionali, pur non essendo tenute a osservare il Decreto, possano prenderlo in considerazione nel caso di una futura estensione delle norme o anche, semplicemente, per la loro ragionevolezza.



**DICASTERIUM
PRO LAICIS FAMILIA ET VITA**

Prot. N. 2021/466

DECRETO GENERALE

Le associazioni internazionali di fedeli e l'esercizio del governo al loro interno sono oggetto di peculiare riflessione e conseguente discernimento da parte del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, in ragione delle competenze che gli sono proprie.

La Chiesa riconosce ai fedeli, in forza del battesimo, il diritto di associazione e tutela la libertà dei medesimi di fondarle e dirigerle. Fra le varie forme di attuazione di tale diritto, vi sono le associazioni di fedeli (cfr. cann. 215; 298-329 del *Codice di diritto canonico*), le quali, soprattutto a seguito del Concilio Vaticano II, hanno conosciuto una stagione di grande fioritura, portando alla Chiesa e al mondo contemporaneo abbondanza di grazia e di frutti apostolici.

Il governo nelle associazioni, riconosciuto e tutelato come sopra, deve tuttavia esercitarsi nei limiti stabiliti dalle norme generali della Chiesa, dalle norme statutarie proprie delle singole aggregazioni, nonché in conformità alle disposizioni dell'autorità ecclesiastica competente per il loro riconoscimento e per la vigilanza sulla loro vita e attività.

La coesistenzialità dei doni carismatici e dei doni gerarchici nella Chiesa, (cfr. *Iuvenescit Ecclesia*, 10), esige, infatti, che il governo, all'interno delle aggregazioni di fedeli, sia esercitato coerentemente con la missione ecclesiale delle medesime, quale servizio ordinato alla realizzazione delle finalità loro proprie e alla tutela dei membri.

Occorre, pertanto, che l'esercizio del governo si articoli adeguatamente nella comunione ecclesiale e si realizzi nella sua qualità strumentale ai fini che l'associazione persegue.

Nel processo di definizione dei criteri per una prudente conduzione del governo nelle associazioni, il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita ha ritenuto necessaria la regolamentazione dei mandati delle cariche di governo quanto a durata e a numero, come anche la rappresentatività degli organi di

governo, al fine di promuovere un sano ricambio e di prevenire appropriazioni che non hanno mancato di procurare violazioni e abusi.

Stanti le premesse enunciate e valutata l'utilità del ricambio generazionale negli organi direttivi, nonché l'opportunità di promuovere un avvicendamento negli incarichi di governo;

tenuta parimenti in considerazione la necessità di prevedere mandati di governo tali da consentire la realizzazione di progetti idonei alle finalità dell'associazione;

valutato, altresì, il ruolo del fondatore per l'opportuna configurazione, lo sviluppo e la stabilità della vita associativa, in forza del carisma che ne ha suscitato la nascita;

nell'intento di assicurare il retto funzionamento del governo di tutte le associazioni internazionali di fedeli;

consultati esperti in materia e altri Dicasteri della Curia Romana, per quanto di loro competenza;

visti l'articolo 18 della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* sulla Curia Romana, l'articolo 126 del *Regolamento Generale della Curia Romana*, i canoni 29, 30 e 305 del *Codice di diritto canonico*, nonché gli articoli 1, 5 e 7 § 1 dello *Statuto* del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita;

il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, nell'esercizio delle proprie funzioni e per mandato della Suprema Autorità,

decreta,

con riferimento alle associazioni internazionali di fedeli riconosciute o erette dalla Sede Apostolica e soggette alla vigilanza diretta del Dicastero, quanto segue.

Art. 1. - I mandati nell'organo centrale di governo a livello internazionale possono avere la durata massima di cinque anni ciascuno.

Art. 2 § 1. - La stessa persona può ricoprire un incarico nell'organo centrale di governo a livello internazionale per un periodo massimo di dieci anni consecutivi.

Art. 2 § 2. - Trascorso il limite massimo di dieci anni, la rielezione è possibile solo dopo una vacanza di un mandato.

Art. 2 § 3. - La disposizione di cui all'articolo 2 § 2 non si applica a chi è eletto moderatore, il quale può esercitare tale funzione indipendentemente dagli anni già trascorsi in altro incarico nell'organo centrale di governo a livello internazionale.

Art. 2 § 4. - Chi ha esercitato le funzioni di moderatore per un massimo di dieci anni, non può accedere nuovamente a tale incarico; può, invece, ricoprire altri incarichi nell'organo centrale di governo a livello internazionale solo dopo una vacanza di due mandati relativi a tali incarichi.

Art. 3. - Tutti i membri *pleno iure* abbiano voce attiva, diretta o indiretta, nella costituzione delle istanze che eleggono l'organo centrale di governo a livello internazionale.

Art. 4 § 1. - Le associazioni nelle quali, al momento della entrata in vigore del presente Decreto, sono conferiti incarichi nell'organo centrale di governo a livello internazionale a membri che hanno superato i limiti di cui agli articoli 1 e 2, debbono provvedere a nuove elezioni entro e non oltre ventiquattro mesi dalla entrata in vigore del presente Decreto.

Art. 4 § 2. - Le associazioni nelle quali, al momento della entrata in vigore del presente Decreto, sono conferiti incarichi nell'organo centrale di governo a livello internazionale a membri che supereranno, durante il periodo del mandato in corso, i limiti di cui agli articoli 1 e 2, debbono provvedere a nuove elezioni entro e non oltre ventiquattro mesi dal raggiungimento del limite massimo imposto dal presente Decreto.

Art. 5. - I fondatori potranno essere dispensati dalle norme di cui agli articoli 1, 2 e 4 dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.

Art. 6. - Le presenti disposizioni non riguardano gli incarichi di governo vincolati all'applicazione di norme proprie di associazioni clericali, di istituti di vita consacrata o di società di vita apostolica.

Art. 7. - Il presente Decreto si applica, con eccezione della norma di cui all'articolo 3, anche agli altri enti non riconosciuti né eretti come associazioni internazionali di fedeli, a cui è stata concessa personalità giuridica e che sono soggetti alla vigilanza diretta del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.

Art. 8. - Dalla entrata in vigore del presente Decreto e fino all'approvazione di eventuali modifiche statutarie da parte del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, quanto stabilito abroga ogni norma ad esso contraria eventualmente prevista negli statuti delle associazioni.

Art. 9. - Il presente Decreto, promulgato mediante pubblicazione nel quotidiano *L'Osservatore Romano*, entra in vigore trascorsi tre mesi dal giorno della sua pubblicazione. Il Decreto sarà altresì pubblicato nel commentario ufficiale degli *Acta Apostolicae Sedis*.

Il Sommo Pontefice Francesco, nell'Udienza concessa il giorno 2 giugno 2021 al sottoscritto Cardinale Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, ha approvato in forma specifica il presente Decreto generale, avente forza di legge, unitamente alla Nota esplicativa che lo accompagna.

Dato a Roma, dalla sede del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, il 3 giugno 2021, Solennità del SS. Corpo e Sangue di Cristo.

Card. Kevin Farrell
Prefetto

P. Alexandre Awi Mello, I.Sch.
Segretario



DICASTERIUM
PRO LAICIS FAMILIA ET VITA

Nota esplicativa

1. Il Decreto generale *Le associazioni di fedeli* disciplina l'esercizio del governo nelle associazioni internazionali di fedeli, private e pubbliche, e negli altri enti con personalità giuridica soggetti alla vigilanza diretta del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita. Il Decreto è da leggersi nel contesto della missione affidata al Dicastero, come anche in riferimento al Magistero riguardante le associazioni di fedeli e i movimenti ecclesiali.

2. Al Dicastero, nell'ambito della propria competenza, spetta il compito di accompagnare la vita e lo sviluppo delle aggregazioni di fedeli e dei movimenti laicali (cfr. *Statuto*, art. 7). Il suo operato è animato dal desiderio di promuovere la crescita delle realtà ecclesiali ad esso affidate, nonché di aiutare i Pastori a svolgere adeguatamente il loro ruolo di guida e di accompagnamento nei confronti delle medesime.

3. Sulla scia del Concilio Vaticano II, che riconosceva nell'apostolato laicale organizzato un'espressione della vocazione e responsabilità missionaria dei fedeli laici (cfr. *Apostolicam Actuositatem*, 1,18-19), San Giovanni Paolo II vedeva realizzata nelle aggregazioni di fedeli l'essenza della Chiesa stessa: «rendere presente il mistero di Cristo e la sua opera salvifica nel mondo» (*Messaggio ai partecipanti al Congresso mondiale dei movimenti ecclesiali*, 27 maggio 1998). Con intuito profetico, rivolgendosi ai movimenti ecclesiali in occasione della Veglia di Pentecoste dell'anno 1998, lanciò loro una nuova sfida: «Oggi dinanzi a voi si apre una tappa nuova: quella della maturità ecclesiale. Ciò non vuol dire che tutti i problemi siano stati risolti. È, piuttosto, una sfida. Una via da percorrere. La Chiesa si aspetta da voi frutti "maturi" di comunione e di impegno» (*Discorso ai movimenti ecclesiali e alle nuove comunità alla Veglia di Pentecoste*, 30 maggio 1998).

4. Benedetto XVI approfondiva le implicazioni di questa nuova fase di maturità ecclesiale additando, quale via per comprendere adeguatamente le aggregazioni di fedeli alla luce del disegno di Dio e della missione della Chiesa, una più matura comunione di tutte le componenti ecclesiali, «perché tutti i carismi, nel rispetto della loro specificità, possano pienamente e liberamente contribuire all'edificazione dell'unico corpo di Cristo» (*Ai Vescovi partecipanti al Seminario di studio promosso dal Pontificio Consiglio per i Laici*, 17 maggio 2008). Egli sollecitava, inoltre, i movimenti ecclesiali a sottomettersi con pronta obbedienza e adesione al discernimento dell'autorità

ecclesiastica, indicando tale disponibilità quale garanzia stessa dell'autenticità dei carismi e della bontà evangelica del loro operato (cfr. *Messaggio ai partecipanti al II Congresso mondiale dei movimenti ecclesiali e delle nuove comunità*, 22 maggio 2006).

5. Papa Francesco, in linea con i predecessori, suggerisce di comprendere le esigenze richieste dal cammino di maturità ecclesiale delle aggregazioni di fedeli nell'ottica della conversione missionaria (cfr. *Evangelii Gaudium*, 29-30). Egli indica come prioritari il rispetto della libertà personale; il superamento dell'autoreferenzialità, degli unilateralismi e delle assolutizzazioni; la promozione di una più ampia sinodalità, come anche il bene prezioso della comunione. «La vera comunione – precisa – non può esistere in un movimento o in una nuova comunità, se non si integra nella comunione più grande che è la nostra Santa Madre Chiesa Gerarchica» (*Discorso ai partecipanti al III Congresso mondiale dei movimenti ecclesiali e delle nuove comunità*, 22 novembre 2014).

In riferimento alla maturità ecclesiale, Papa Francesco esorta: «Non dimenticate che, per raggiungere questo traguardo, la conversione deve essere missionaria: la forza di superare tentazioni e insufficienze viene dalla gioia profonda dell'annuncio del Vangelo, che è alla base di tutti i vostri carismi» (*Discorso ai partecipanti al III Congresso mondiale dei movimenti ecclesiali e delle nuove comunità*, 22 novembre 2014). Questa è la chiave interpretativa che permette di cogliere il significato ecclesiale del presente Decreto, che mira, nello specifico, a far superare “tentazioni e insufficienze” riscontrate nel modo di esercitare il governo all'interno delle associazioni di fedeli.

6. Nel suo servizio di accompagnamento di oltre cento associazioni e altri enti internazionali sui quali esercita vigilanza diretta, il Dicastero ha avuto modo di osservare prassi di gestione delle responsabilità direttive assai diversificate. Questa esperienza ha sollecitato uno studio e un discernimento che avesse come oggetto la retta conduzione del governo all'interno delle suddette aggregazioni.

7. In seno alle associazioni di fedeli, l'autorità viene attribuita dalla libera volontà degli associati a norma degli statuti, e va esercitata come servizio per il buon governo dell'ente, in riferimento alle finalità specifiche nell'adempimento della missione ecclesiale. Infatti, i carismi che hanno suscitato la nascita di variegata realtà aggregative sono stati elargiti dallo Spirito Santo *ad utilitatem* di tutto il Popolo di Dio, non solo a beneficio di chi li riceve (cfr. *Iuvenescit Ecclesia*, 5-7). Di conseguenza, l'orizzonte ultimo sullo sfondo del quale concepire ogni dimensione della vita delle realtà

aggregative rimane la Chiesa, non l'ambito ristretto dell'associazione internazionale o, ancor meno, di ciascun singolo gruppo locale. Dunque, anche il governo nelle associazioni di fedeli è da intendersi in una prospettiva di comunione ecclesiale, e si esercita a norma del diritto universale e di quello proprio, sotto la vigilanza dell'autorità ecclesiastica (cfr. cann. 305, 315, 323 *Codice di diritto canonico*; *Lumen gentium*, 12 b; *Iuvenescit Ecclesia*, 8).

8. Nell'ambito della vigilanza che gli compete, il Dicastero – a seguito di un attento studio del Magistero e del diritto della Chiesa, nonché di una prudente consultazione interdicasteriale – ha identificato alcuni criteri di ragionevolezza in merito a due aspetti necessari per un retto esercizio del governo: la regolamentazione dei mandati degli organi di governo a livello internazionale e la rappresentatività di questi ultimi. Il Decreto generale promulgato in data odierna – che gode dell'approvazione in forma specifica del Sommo Pontefice – disciplina tali mandati quanto a durata e a numero e, per le associazioni, la partecipazione dei membri nella costituzione degli organi centrali di governo.

9. Non di rado la mancanza di limiti ai mandati di governo favorisce, in chi è chiamato a governare, forme di appropriazione del carisma, personalismi, accentramento delle funzioni nonché espressioni di autoreferenzialità, che facilmente cagionano gravi violazioni della dignità e della libertà personali e, finanche, veri e propri abusi. Un cattivo esercizio del governo, inoltre, crea inevitabilmente conflitti e tensioni che feriscono la comunione, indebolendo lo slancio missionario.

10. Parimenti, l'esperienza ha mostrato che il ricambio generazionale degli organi di governo mediante la rotazione delle responsabilità direttive, apporta grandi benefici alla vitalità dell'associazione: è opportunità di crescita creativa e spinta per l'investimento formativo; rinvigorisce la fedeltà al carisma; dà respiro ed efficacia all'interpretazione dei segni dei tempi; incoraggia modalità nuove e attuali di azione missionaria.

11. Il Decreto abroga ogni norma ad esso contraria, in vigore negli statuti delle aggregazioni e degli enti interessati.

12. In merito alla rappresentatività, il Decreto prevede che i membri *pleno iure* di un'associazione partecipino, almeno indirettamente, al processo di elezione dell'organo centrale di governo a livello internazionale (Art. 3).

13. Per quanto concerne il rinnovo delle cariche di governo, il Decreto limita a cinque anni la durata massima di ciascun mandato nell'organo centrale di

governo a livello internazionale (Art. 1), ad un massimo di dieci anni consecutivi l'esercizio di qualsiasi incarico in tale organo (Art. 2 § 1) con possibilità di rielezione solo dopo la vacanza di un mandato (Art. 2 § 2), eccetto il caso di elezione a moderatore, incarico che potrà essere esercitato indipendentemente dagli anni già trascorsi in altro incarico nell'organo centrale (Art. 2 § 3); la funzione di moderatore può essere svolta per un massimo di dieci anni in assoluto, dopodiché non si può più accedere a tale incarico (Art. 2 § 4).

14. Consapevole del ruolo chiave svolto dai fondatori in diverse associazioni o enti internazionali, il Dicastero, al momento di approvarne gli statuti, ha spesso concesso stabilità agli incarichi di governo attribuiti ai fondatori stessi. In tal modo, si è cercato di concedere un tempo sufficiente per far sì che il carisma da essi ricevuto trovi adeguata collocazione nella Chiesa e sia fedelmente recepito da parte dei membri. In forza di questo Decreto, il Dicastero si riserva di dispensare i fondatori dai limiti stabiliti (Art. 5), se lo riterrà opportuno per lo sviluppo e la stabilità dell'associazione o dell'ente, e se tale dispensa corrispondesse alla chiara volontà dell'organo centrale di governo.

15. Il Dicastero è fiducioso che tale Decreto venga recepito nel giusto spirito di filiale obbedienza e di comunione ecclesiale, di cui hanno dato prova in modo esemplare tante associazioni di fedeli e enti internazionali, e che ne venga colta appieno la motivazione pastorale, nata dal desiderio della Chiesa-madre di far progredire questi suoi figli verso la piena maturità ecclesiale auspicata. Il Dicastero rende grazie al Signore per il dono prezioso costituito da queste realtà internazionali, impegnate ad annunciare Cristo Risorto e a trasformare il mondo secondo il Vangelo.